

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, è sostituito il seguente: « La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalle provincie, siano essi istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Limoncelli.

LIMONCELLI. Onorevoli camerati! Non è un argomento trascurabile quello che intendo svolgere.

Se l'inquadramento corporativo è organico e razionale per ciò stesso comprenderete che non è trascurabile l'artigianato che vi appartiene; se pensate che possa avere un interesse la politica demografica del regime, dovrete riconoscere che l'artigianato e le piccole industrie, col loro diffondersi ai margini dei grandi centri e nelle campagne, sono ritenuti il rimedio più efficace contro l'urbanesimo; se è vero che tutto il mondo segue con vigile premura la originalità di questa riforma, pensate che è proprio nelle prime comunità artigiane che si accese il primo palpito d'una concessione corporativa. E se, finalmente, in quest'aula parlamentare l'arte entra, non più come una intrusa, ma come un'ospite gradita, vogliate ricordare che le cronache dell'artigianato coincidono e talvolta si immedesimano con le pagine più gloriose dell'arte.

L'organizzazione dell'artigianato è una delle più belle conquiste del Regime, che ha saputo comprendere in tempo quanta ricchezza derivi da questa famiglia di artigiani che perpetua una tradizione schiettamente italiana.

La norma sindacale ha dato modo a questa classe, che prima era disgregata, di potere chiedere finalmente quelle previdenze che erano istituite anche per i più umili lavoratori: la tutela contro la invalidità e la vecchiaia, la tutela contro gli infortuni. Eppure, è una classe imponente! Secondo i rilievi più recenti su tutte le 732 mila aziende — quante sono in Italia, grandi e piccole, quelle industriali — poco meno di 700 mila appartengono ad artigiani ed a piccoli industriali che adoperano da uno a 10 operai. È una struttura che si diffonde, che si dirama su tutta la penisola, fitta di unità produttive quasi tutte autonome, una sorgente di energie che rappresenta un elemento politico, sociale, economico del più grande rilievo. Ed è sperabile che, compiuta l'organizzazione — mercè la genialità del ministro Bottai — molti inconvenienti saranno eliminati, poichè determinati tutti da vizio di inquadramento. Raggiunta questa concordia che assomma le energie invece di disperderle, ottenuta una più armoniosa omogeneità inserendo l'artigianato e le piccole industrie nella confederazione generale della industria, è sperabile che possa aversi un maggiore equilibrio. E bisogna studiare con severità, finanche con asprezza se sarà necessario, i criteri, i mezzi per migliorare la produzione.

Il prodotto standardizzato non ha ucciso il prodotto della mano, tutt'altro; ne ha circoscritti razionalmente il carattere e la clientela e ha imposto alla mano la necessità di differenziarsi anche meglio raggiungendo una maggior compiutezza di esecuzione.

Si ravvisano pertanto due tutele.

Una di indole soggettiva, tendente a dare all'artigiano una capacità tecnica produttiva

L'artigiano deve avere una responsabilità: non deve soltanto credersi e proclamarsi necessario, deve rendersi tale, perfezionando il carattere, l'individualità, la singolarità dell'esemplare commissionato, creato e vigilato unità per unità.

Seconda tutela: oggettiva, più direttamente volta al prodotto. Bisogna dare all'artigiano condizioni normali per produrre eccellentemente, per superare talune difficoltà che altrimenti sarebbero insormontabili, perchè soltanto quando avremo messo l'artigiano in condizioni di produrre almeno normal-